

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER COLLABORAZIONE COMMERCIALE TRA SETA E AZIENDE OFFERENTI SERVIZI DI MOBILITÀ IN SHARING FINALIZZATO ALLA PROMOZIONE DI UN SERVIZIO INTEGRATO E COMPLEMENTARE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL) E SHARING MOBILITY S NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI MODENA, REGGIO EMILIA E PIACENZA MEDIANTE AGEVOLAZIONI AGLI UTENTI DEL TPL DA FINANZIARSI CON COMPENSAZIONI ECONOMICHE AGLI OPERATORI DI SHARING MOBILITY A COPERTURA DEI CONSEGUENTI ONERI

Sommario

Art. 1 – Premesse	1
Art. 2 – Oggetto e finalità del presente Avviso	3
Art. 3 – Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione	3
Requisiti soggettivi.....	3
Requisiti oggettivi dei servizi e dei veicoli-flotta	4
Art. 4 – Standard minimi di servizio	4
Art. 5 – Destinatari finali delle agevolazioni del Progetto	5
Art. 6 – Applicazione degli sconti agli utenti	5
Art. 7 – Misura massima della compensazione da parte di SETA	6
Art. 8 – Liquidazione delle compensazioni economiche agli Operatori	6
Art. 9 – Scambio di informazioni, monitoraggio dei dati di utilizzo dei coupon e Rendicontazione	7
Art. 10 – Impegni e responsabilità dell’Operatore Convenzionato	8
Art. 11 – Controlli	9
Art. 12 – Recesso e risoluzione	9
Art. 13 – Clausola di salvaguardia	10
Art. 14 – Presentazione della domanda	10
Art. 15 – Protezione dei dati personali	11

Art. 1 – Premesse

Società Emiliana Trasporti Autofiloviari S.p.A. - SETA S.p.A. (di seguito per brevità SETA) è il gestore unico del servizio di trasporto pubblico locale automobilistico (di seguito per brevità TPL) nei territori provinciali di Modena, Reggio Emilia e Piacenza.

Con il presente avviso SETA si rivolge agli Operatori Economici che erogano servizi di mobilità in sharing (di seguito per brevità Operatori Economici), interessati ad attuare una collaborazione commerciale per i servizi di mobilità in sharing, come meglio specificato in seguito, e in coerenza con il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, n. 417 del 28/12/2022 (di seguito per brevità “Decreto”) e l’avviso allegato ed approvato dalla delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 815 del 22/05/2023 (di seguito per brevità “avviso regionale”) volta ad assicurare un servizio complementare alla persona

fisica che utilizza di norma il servizio di trasporto pubblico locale, mediante apposita scontistica sui servizi di vehicle sharing.

In particolare, in attuazione del Decreto, la Regione Emilia-Romagna ha approvato, a mezzo della delibera di Giunta Regionale n. 815 del 22/05/2023, l'avviso regionale per il finanziamento dei progetti volti a promuovere servizi di sharing mobility, che stabilisce:

- che destinatari dei contributi sono le aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale e locale titolari di contratto di servizio (par. 1.3);
- che le aziende del TPL, oltre a presentare i progetti, devono individuare gli operatori di sharing mobility con cui realizzare il progetto, selezionandoli con modalità aperte e non discriminatorie (par. 1.3);
- che nei territori in cui il servizio di sharing mobility è già largamente garantito dal mercato concorrenziale, l'unica possibilità di incentivare ulteriormente l'utilizzo di servizi di mobilità condivisa è attraverso sconti all'utenza del trasporto pubblico (par.1.4), che devono rispettare i seguenti requisiti:
 - l'Azienda di TPL non può fornire direttamente né affidare un servizio ma deve figurare esclusivamente come un tramite attraverso cui vengono compensati, a tutti gli operatori di sharing mobility aderenti, i minori ricavi corrispondenti agli sconti concessi agli utenti dei servizi di trasporto pubblico su base convenzionale, fino ad esaurimento delle risorse;
 - le condizioni di compensazione degli sconti "offerti" dagli operatori di sharing mobility agli utenti del trasporto pubblico devono essere eque e non discriminatorie;
 - le categorie dei servizi di sharing mobility "convenzionati" dovrebbero essere quanto più generiche ed ampie possibili, in maniera tale da evitare qualsiasi profilo di discriminazioni o porre freni al corretto funzionamento dei meccanismi concorrenziali;
- che i progetti ed i servizi di sharing mobility oggetto di contribuzione possono essere solo quelli esclusivamente o prevalentemente ad alimentazione elettrica o muscolare (par.2.1).

SETA, pertanto, ha presentato domanda e ottenuto l'ammissione a finanziamento dei seguenti Progetti denominati:

- Provincia di Modena: Sharing Mobility Modena RER 2023-24
- Provincia di Reggio Emilia: Sharing Mobility Reggio Emilia RER 2023-24
- Provincia di Piacenza: Sharing Mobility Piacenza RER 2023-24

Ogni Progetto prevede l'attivazione di una promozione riservata agli abbonati al TPL che acquistano un abbonamento annuale o mensile SETA nel periodo di validità della promozione, che consentirà dal 1/08/2023 e fino al 30/11/2024 di richiedere un coupon per ottenere sconti sulle tariffe dei servizi di sharing attivi nella provincia, in linea con i criteri previsti dal Decreto e convenzionati con SETA, fino a capienza delle risorse a disposizione.

Per accedere alla promozione, SETA rilascerà agli aventi diritto, che lo richiedono, fino a capienza delle risorse a disposizione, un coupon per ogni abbonamento SETA acquistato nel periodo 1/08/2023-30/11/2024, da presentare al gestore di sharing mobility al fine di ottenere le condizioni tariffarie agevolate sui servizi di sharing mobility.

I coupon possono essere richiesti a SETA nella finestra temporale 1/08/2023-30/11/2024. La richiesta deve essere contestuale all'acquisto dell'abbonamento TPL SETA o comunque deve

essere effettuata entro 30 giorni dall'acquisto del suddetto abbonamento, ma non oltre il 30/11/2024.

Per poter dare avvio ai progetti è necessario sottoscrivere apposita convenzione, redatta sulla base di un accordo quadro standard, con gli operatori dei servizi di sharing mobility aderenti.

Art. 2 – Oggetto e finalità del presente Avviso

Con il presente Avviso, secondo quanto stabilito dal Decreto e dall'avviso regionale, si individuano e definiscono le condizioni oggetto di convenzione con gli operatori economici che offrono sul mercato libero, nei territori della Provincia di Modena o Reggio Emilia o Piacenza, servizi di sharing mobility al fine di erogare agli utenti di tali servizi agevolazioni sotto forma di sconti sulle tariffe del servizio medesimo riservate ai clienti SETA in possesso di un coupon valido che gli da diritto ad ottenere le suddette scontistiche in quanto hanno acquistato o comunque ottenuto un abbonamento mensile o annuale SETA al TPL durante il periodo di validità della promozione.

SETA, in aderenza al Progetto, consentirà a qualunque operatore economico di servizi di sharing mobility che soddisfi le condizioni del Decreto, dell'avviso regionale, di eventuali regolamenti emanati dai Comuni in ambito di sharing mobility nonché del presente Avviso, in ogni momento, all'interno della validità temporale del Progetto, di poter richiedere l'adesione alla convenzione per partecipare al Progetto stesso.

Con le modalità e condizioni indicate agli articoli seguenti, l'Operatore Economico Convenzionato potrà essere compensato da SETA, tramite i fondi messi a disposizione dal Decreto e dall'avviso regionale, per gli importi delle agevolazioni/scontistiche accordate ai propri clienti che risultino titolari di un coupon valido SETA, previa rendicontazione e riconoscimento degli importi dovuti da parte della Regione Emilia-Romagna.

Il Progetto, secondo quanto stabilito dal Decreto e dall'avviso regionale, avrà validità dalla data di convenzionamento e fino al 31/12/2024. Laddove SETA ottenga rinnovi, proroghe o estensioni temporali del Progetto potrà accordare, agli Operatori Economici Convenzionati interessati, il rinnovo della convenzione per analoghi periodi all'estensione ottenuta da SETA stessa, fino a capienza delle risorse a disposizione.

Art. 3 – Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione

Possono presentare domanda di convenzionamento tutti gli operatori economici che prestano servizi di sharing mobility nel territorio della Provincia di Modena o di Reggio Emilia o di Piacenza e che soddisfano i seguenti requisiti soggettivi e oggettivi.

Requisiti soggettivi

I soggetti interessati a partecipare alla selezione devono:

1. essere iscritti al registro delle imprese, così come previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;
2. essere operatori di cui all'art. 65 del d.lgs. 36/23 che non versino in una delle condizioni di esclusione di cui agli artt. 94-98 del d.lgs. 36/23;
3. non trovarsi nelle condizioni di cui all'art.11 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

4. non avere a loro carico le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
5. non avere contenziosi in essere con SETA;
6. essere in possesso di tutte le autorizzazioni, comunque denominate o formate, prescritte dalla normativa vigente ovvero che esercitano l'attività previa trasmissione delle dovute e prescritte comunicazioni, dichiarazioni o segnalazioni necessarie;
7. non essere oggetto di provvedimenti inibitori o limitativi o repressivi dell'attività esercitata da parte della Prefettura competente.
8. qualora i soggetti interessati abbiano sede in altro Stato all'interno dell'UE, è condizione sufficiente, in fase di partecipazione all'avviso, l'iscrizione alla Camera di Commercio del medesimo Stato, fermo restando che, nel caso in cui la manifestazione d'interesse venga valutata positivamente, l'Operatore Economico dovrà effettuare a propria cura e spese tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento dell'attività sul territorio italiano.

Requisiti oggettivi dei servizi e dei veicoli-flotta

Coerentemente con quanto previsto dal Decreto e dall'avviso regionale, possono presentare richiesta di convenzionamento i soggetti che svolgono servizi sharing mobility prevalentemente ad alimentazione elettrica o muscolare, complementari ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale e in particolare servizi di vehicle sharing, sia con modello operativo station-based che free-floating, coerentemente con eventuali regolamenti comunali o prescrizioni in materia, che assicurano un servizio complementare alla persona fisica che utilizza di norma il servizio di trasporto pubblico.

Ogni veicolo appartenente alla flotta deve rispettare le norme sulle emissioni inquinanti, il Codice della strada e, in generale, tutta la normativa vigente applicabile.

Inoltre, l'operatore economico candidato deve:

- avere la piena disponibilità giuridica dei veicoli messi a disposizione del servizio di sharing mobility;
- prestare servizi di sharing mobility all'interno del territorio della Provincia per cui presenta la richiesta.

Tutti i requisiti soggettivi e oggettivi sopra elencati dovranno permanere per l'intera validità della convenzione stipulata a seguito dell'accettazione della domanda presentata dall'operatore di sharing mobility: costituisce obbligo degli Operatori Economici Convenzionati riferire a SETA ogni informazione o notizia utile inerente tali requisiti al fine di verificare costantemente il mantenimento di tutti i requisiti.

È fatto divieto agli operatori di partecipare alla manifestazione d'interesse in più di un raggruppamento o consorzio ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla manifestazione d'interesse medesima in raggruppamento o consorzio.

Art. 4 – Standard minimi di servizio

In ogni caso gli Operatori Economici Convenzionati dovranno operare in coerenza con gli eventuali regolamenti emanati dai Comuni o altri soggetti competenti in ambito di sharing mobility e rispettare tutte le prescrizioni in materia.

L'Operatore Economico Convenzionato si impegna, per tutta la durata della convenzione, a garantire un servizio di call center per la risoluzione di problematiche relative all'utilizzo dei coupon.

Art. 5 – Destinatari finali delle agevolazioni del Progetto

I destinatari delle agevolazioni economiche previste dal Decreto, dall'avviso regionale e dal presente Avviso sono i clienti dei servizi di sharing mobility degli Operatori Economici Convenzionati che risultino titolari di un coupon valido emesso da SETA che consente di accedere agli sconti sui servizi di sharing mobility.

Pertanto, gli Operatori Economici Convenzionati dovranno garantire sistemi di identificazione della identità del loro cliente abbonato al TPL e titolare di coupon rilasciato da SETA coerenti con le prescrizioni dell'avviso regionale e del Decreto e con quanto specificato nel presente Avviso (Vedi Art.9).

Art. 6 – Applicazione degli sconti agli utenti

I coupon rilasciati da SETA consentono agli utenti di ottenere sconti sulle tariffe applicate ai servizi di sharing mobility attivati e convenzionati con SETA nel bacino provinciale prescelto, fino all'importo massimo riportato sul coupon stesso.

I coupon rilasciati da SETA possono valere:

- € 15,00 (euroquindici/00) in caso di acquisto, nel periodo di validità della promozione, di abbonamento TPL SETA mensile;
- € 120,00 (eurocentoventi/00) in caso di acquisto, nel periodo di validità della promozione, di abbonamento annuale SETA da parte di un nuovo abbonato annuale TPL ("nuovo abbonato annuale TPL" è chi non ha acquistato un abbonamento annuale TPL SETA nei 365 giorni precedenti la data di inizio promozione del 1/08/2023);
- € 80,00 (euroottanta/00) in caso di acquisto, nel periodo di validità della promozione, di un abbonamento annuale TPL SETA negli altri casi.

I coupon devono essere utilizzati esclusivamente dall'intestatario dell'abbonamento SETA presso i canali di acquisto dei servizi di sharing mobility predisposti dagli Operatori Economici Convenzionati, inserendo i dati da questi richiesti; pertanto, l'utilizzatore del servizio di sharing deve essere l'intestatario dell'abbonamento al TPL di SETA.

Il valore del coupon può essere utilizzato per usufruire di uno sconto (riduzione del prezzo dei servizi di sharing mobility) sia nel caso di acquisto di singole corse sia nel caso di acquisto di pass/abbonamenti allo sharing mobility, ove presenti nel tariffario dell'Operatore Economico Convenzionato, che riserva all'abbonato al TPL titolare del coupon, uno sconto (riduzione del prezzo dei servizi di sharing mobility) pari al 90% delle proprie tariffe, coperto dal valore del coupon fino al suo esaurimento.

Il valore del coupon può essere, quindi, utilizzato anche parzialmente e presso distinti operatori di sharing mobility convenzionati nel territorio di riferimento.

I coupon non si possono cedere, è ammesso il frazionamento su più gestori, è ammesso l'utilizzo in momenti diversi nel limite del periodo consentito di utilizzo e del suo valore totale; l'importo eventualmente non utilizzato entro il periodo di utilizzo si perde.

Il primo utilizzo del coupon deve avvenire entro 30 giorni dalla data del rilascio da parte di SETA (data di scadenza entro cui deve essere attivato tramite un primo utilizzo), che comunque non potrà superare la data del 31/12/2024. Entro tale data il coupon deve essere attivato almeno presso un Operatore Economico Convenzionato (per l'acquisto di almeno una corsa o un pass/abbonamento); la mancata attivazione nel suddetto termine comporta la scadenza automatica del coupon.

Il coupon, una volta attivato, deve essere completamente utilizzato, anche presso più di un gestore di sharing mobility, entro 120 giorni dal suo primo utilizzo, e comunque entro la data di scadenza finale del 31/12/2024. Il superamento di tali termini comporta la scadenza automatica del coupon, con perdita del valore residuo.

Il Progetto, secondo quanto previsto dal Decreto e dall'avviso regionale, prevede l'erogazione di contributi agli operatori della sharing mobility a copertura e compensazione degli sconti che questi hanno accordato agli utenti finali del servizio.

Ciascun Operatore Convenzionato, pertanto, potrà applicare uno sconto o agevolazione tariffaria, da rendicontare ai sensi del presente Avviso, ai propri utenti che risultino titolari di un valido coupon SETA.

SETA, ai fini dell'attuazione del Progetto, riconoscerà agli Operatori Economici Convenzionati gli importi economici applicati in sconto solo ed unicamente ai possessori dei coupon, nei limiti del valore degli stessi coupon, esclusivamente per gli importi effettivamente utilizzati e rendicontati, previa approvazione della rendicontazione e riconoscimento degli importi da parte della Regione Emilia-Romagna. A tal fine, con le modalità di seguito indicate, gli Operatori Economici Convenzionati si obbligano a implementare un sistema di registrazione dell'utenza che ne consenta il riconoscimento univoco e tracciabile, anche a posteriori ai fini della rendicontazione, così da individuare univocamente l'utente che effettivamente fruisce dell'agevolazione.

La data di scadenza del 31/12/2024 potrà essere oggetto di rimodulazione nel caso di rinnovi, proroghe, estensioni temporali riconosciuti dalla Regione Emilia-Romagna.

Art. 7 – Misura massima della compensazione da parte di SETA

Fatta salva la facoltà per gli Operatori Economici Convenzionati di applicare riduzioni, sconti o agevolazioni comunque denominate ulteriori rispetto alla riduzione del prezzo dei servizi di sharing mobility di cui al Progetto, pari al 90% delle proprie tariffe, SETA erogherà i fondi all'Operatore Economico Convenzionato per le compensazioni per gli sconti/agevolazione applicati al cliente nel limite dello sconto effettivamente applicato al cliente, pari al 90% delle proprie tariffe, che ha trovato capienza nei coupon rilasciati da SETA, previa rendicontazione secondo quanto definito ai successivi art.8 e art.9 ed approvazione della stessa da parte della Regione Emilia-Romagna.

Non saranno erogati fondi oltre il predetto limite.

Art. 8 – Liquidazione delle compensazioni economiche agli Operatori

La liquidazione delle compensazioni economiche agli Operatori Convenzionati per gli sconti/agevolazioni effettivamente applicati ai clienti nei limiti definiti dal presente Avviso avverrà, previa presentazione della rendicontazione prevista dal presente Avviso ed emissione di relativa

fattura con assoggettamento Fuori campo IVA art. 2 lettera a) del DPR del 26/10/1972 n. 633, a condizione che SETA abbia, a sua volta, già ottenuto la liquidazione dei relativi finanziamenti da parte della Regione Emilia-Romagna, per il tramite delle Agenzie per la Mobilità.

Nulla sarà dovuto per le eventuali rendicontazioni che la Regione non dovesse riconoscere come valide.

Art. 9 – Scambio di informazioni, monitoraggio dei dati di utilizzo dei coupon e Rendicontazione

SETA provvederà ad effettuare monitoraggi continui sullo stato dei coupon e il valore di tutti i coupon non attivati o utilizzati solo parzialmente, pervenuti a scadenza, sarà rimesso nelle risorse disponibili al fine dell'emissioni di nuovi coupon, fino ad esaurimento fondi.

L'Operatore Economico Convenzionato, durante la fase di pagamento dei propri servizi di sharing mobility, dovrà eseguire le seguenti operazioni (metodi) mediante un web service messo a disposizione da SETA:

- 1) verifica dei requisiti di utilizzo del coupon (validità temporale, titolarità e bacino di fruizione)
- 2) verifica dell'eventuale capienza residua
- 3) in caso di capienza residua, provvedere alla decurtazione dell'importo relativo ai propri servizi di sharing

I metodi riportati sopra saranno descritti in un documento tecnico specifico rilasciato all'Operatore Economico Convenzionato a seguito della sottoscrizione della convenzione.

La verifica dei requisiti di utilizzo del coupon avverrà mediante il WS.M1: trattasi di una chiamata con i seguenti parametri CHECK | CODICE COUPON | BACINO | CODICE TESSERA MI MUOVO | COGNOME | DATA DI NASCITA.

La verifica della capienza residua avverrà mediante il WS.M2: trattasi di una chiamata con i seguenti parametri VALUE | CODICE COUPON | BACINO | CODICE TESSERA MI MUOVO | COGNOME | DATA DI NASCITA.

La decurtazione dell'importo relativo ai propri servizi di sharing avverrà mediante il WS.M3: trattasi di una chiamata con i seguenti parametri PRICE | CODICE COUPON | BACINO | CODICE TESSERA MI MUOVO | COGNOME | DATA DI NASCITA.

A cadenza trimestrale, a partire dalla data di stipula della convenzione, gli Operatori Economici Convenzionati dovranno presentare a SETA apposita rendicontazione delle agevolazioni/sconti riconosciuti ai clienti, secondo la modulistica che sarà predisposta una volta che SETA riceverà quella prevista dall'avviso regionale.

La presentazione della rendicontazione secondo le richieste della Regione Emilia-Romagna e la conseguente approvazione da parte della stessa Regione è condizione necessaria per la liquidazione delle compensazioni economiche agli Operatori Economici Convenzionati; a tal fine, SETA potrà chiedere integrazioni o chiarimenti, che dovranno essere resi entro 10 giorni.

Art. 10 – Impegni e responsabilità dell'Operatore Convenzionato

Con la presentazione della domanda, salvo eventuale successiva rinuncia, l'Operatore Economico Convenzionato si impegna ed obbliga:

- a) a comunicare a SETA ogni variazione ai requisiti di cui all'art. 3;
- b) a identificare univocamente i clienti che accedono al servizio di sharing mobility a cui sono riconosciuti sconti/agevolazioni ai sensi del presente Avviso;
- c) a verificare la validità e l'efficacia temporale del coupon rilasciato da SETA attraverso l'interrogazione dell'applicativo informatico messo a disposizione;
- d) a rendicontare, alle scadenze previste, con l'impiego della modulistica che sarà messa a disposizione, le agevolazioni e conseguenti importi accordati alla clientela per effetto del presente Avviso;
- e) a collaborare con SETA o altri soggetti dalla stessa delegati per la corretta gestione del Progetto, il conseguimento delle finalità cui esso è preordinato, nonché per la corretta rendicontazione;
- f) a promuovere e divulgare alla propria clientela o terzi soggetti potenziali clienti la misura agevolativa di cui al Progetto, citando SETA o soggetto dalla stessa individuato, la Regione Emilia-Romagna e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti come partner istituzionali del Progetto, anche secondo eventuali indicazioni fornite;
- g) a stipulare e sottoscrivere l'apposita convenzione attuativa;
- h) a trasmettere ogni documento informazione necessaria che la Regione Emilia-Romagna o il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dovessero richiedere;
- i) a conservare e rendere disponibile la documentazione, nonché consentire le verifiche in loco per un periodo di cinque anni dall'erogazione dell'ultima tranche del contributo;
- j) a uniformare l'attività commerciale esercitata al rispetto di tutte le norme e principi in materia di protezione dei dati personali di cui al Reg. Eu. n. 679/2016, fornendo le dovute informative sul trattamento;
- k) ad acquisire, laddove necessario, i dovuti consensi per il trattamento dei dati personali;
- l) a non richiedere alcun altro contributo pubblico diverso da quello concesso ai sensi del presente Avviso a compensazione dei medesimi importi riconosciuti come sconto o agevolazione al cliente finale.

L'Operatore Convenzionato, per effetto della stipula della convenzione:

- i) dichiara e accetta di essere pienamente responsabile delle dichiarazioni fornite a SETA, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000;
- ii) assume ogni responsabilità in ordine alla correttezza, precisione e veridicità delle informazioni fornite in fase di candidatura e convenzionamento in risposta al presente Avviso;
- iii) assume ogni responsabilità inerente il riconoscimento delle agevolazioni/sconti ai clienti e, in particolare, ogni responsabilità inerente l'accertamento dell'identità degli utilizzatori dei servizi di sharing mobility e della titolarità del coupon;
- iv) assume ogni responsabilità inerente l'esattezza e la correttezza degli importi inseriti nella rendicontazione delle agevolazioni accordate alla clientela dei propri servizi;
- v) assume ogni responsabilità circa il riconoscimento di sconti/agevolazioni in misura superiore all'importo massimo riconoscibile da SETA.

L'Operatore Economico Convenzionato si obbliga a tenere indenne SETA da ogni importo economico che, liquidato da SETA, venga poi alla stessa revocato dalle competenti Autorità e che sia riferito ad agevolazioni accordate dall'Operatore Economico Convenzionato.

L'Operatore Economico Convenzionato si obbliga a tenere indenne e manlevare SETA da ogni e qualsiasi pretesa, responsabilità, contestazione od azione ad essa addebitate, ascritte o avanzate da clienti dello stesso Operatore Economico Convenzionato nonché da terzi o da autorità pubbliche in relazione all'attività commerciale svolta dall'Operatore Economico Convenzionato nonché dalla gestione delle agevolazioni di cui al presente Avviso.

L'Operatore Economico dichiara, con la presentazione della domanda di convenzionamento, di essere pienamente a conoscenza di quanto previsto dal Decreto e dall'avviso regionale nonché di accettare quanto previsto nel presente Avviso.

Art. 11 – Controlli

L'Amministrazione Regionale si riserva il diritto di esercitare i controlli previsti nell'avviso regionale.

SETA si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sulla realizzazione del Progetto, oltre che sul rispetto degli obblighi previsti da tutte le norme applicabili, dal Decreto, dall'avviso regionale e dal presente Avviso, nonché sulla veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'Operatore Economico Convenzionato.

Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, l'Operatore Economico Convenzionato dalla piena ed esclusiva responsabilità dello stesso ai sensi degli articoli del presente Avviso.

Art. 12 – Recesso e risoluzione

L'Operatore Economico Convenzionato può, con comunicazione scritta, recedere in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo dalla convenzione; il recesso avrà effetto dalla data di ricezione della dichiarazione da parte di SETA.

L'esercizio del diritto di recesso non libera l'Operatore Economico Convenzionato dai relativi obblighi e responsabilità ai sensi del presente Avviso.

SETA, a seguito di accertate falsità documentali, dichiarazioni non veritiere, inerzia o inadempimento dell'attuazione della convenzione e/o condotte gravi e contrarie a quanto stabilito nel presente Avviso potrà risolvere, di diritto ed ipso facto, la convenzione; la risoluzione ha effetto dalla data di notifica della stessa all'Operatore Convenzionato. L'intervenuta risoluzione non libera l'Operatore Economico Convenzionato dai relativi obblighi e responsabilità ai sensi del presente Avviso.

SETA dichiarerà, inoltre, la risoluzione, di diritto ed ipso facto, della convenzione nei seguenti casi:

- a) perdita di requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal precedente art. 3;
- b) perdita dei titoli abilitativi comunque denominati per l'esercizio dell'attività di sharing mobility;
- c) emanazione di informativa-interdittiva antimafia da parte della Prefettura a carico dell'Operatore Convenzionato;
- d) revoca, per qualsiasi motivo, da parte della Regione dei contributi o di altri atti abilitanti a favore di SETA per l'attuazione del Progetto.

La risoluzione di cui al comma precedente ha effetto dalla data di notifica della stessa all'Operatore Economico Convenzionato. L'intervenuta risoluzione non libera l'Operatore Economico Convenzionato dai relativi obblighi e responsabilità ai sensi del presente Avviso.

Art. 13 – Clausola di salvaguardia

SETA, nel perseguimento delle finalità e nello svolgimento delle attività di cui al presente Avviso, opera quale destinatario dei contributi ammessi in forza del Progetto dalla Regione Emilia-Romagna, ai sensi del Decreto.

SETA non assume responsabilità alcuna nei casi di revoca, annullamento o ritiro del finanziamento ministeriale/regionale, né in caso di modifica sopravvenuta delle condizioni di finanziabilità o requisiti per l'erogazione delle agevolazioni.

SETA si riserva, in ogni caso e momento, di apportare ogni modifica o variazione all'Avviso o alla convenzione che sia imposta dalla Regione Emilia-Romagna o dal Ministero, alla quale l'Operatore Economico Convenzionato presta sin da ora consenso, fatta salva la possibilità di recesso.

L'Operatore Economico Convenzionato, oltre ad accettare quanto indicato ai commi precedenti, accetta altresì che la liquidazione dei contributi dovuti avvenga, da parte di SETA solamente e nella misura massima in cui SETA a sua volta riceve i finanziamenti da parte delle Regione Emilia-Romagna.

Art. 14 – Presentazione della domanda

Gli Operatori Economici interessati potranno presentare domanda a SETA per uno o più servizi di cui all'art.3 del presente avviso e per uno o più ambiti Provinciali di servizio (Modena, Reggio Emilia o Piacenza).

Durante tutto il periodo di validità della promozione, pertanto dalla data del presente Avviso fino al 30/11/2024, gli operatori di sharing mobility interessati a partecipare al Progetto possono presentare domanda di ammissione a SETA impiegando la modulistica messa a disposizione. Attraverso la modulistica dovranno essere rese, mediante autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii. le dovute e prescritte dichiarazioni e comunicazioni: gli operatori di sharing mobility dovranno completare in ogni parte il modulo, assumendo ogni responsabilità in merito, anche penale, per le dichiarazioni mendaci ai sensi dello stesso DPR n. 445/2000, artt. 75 e 76.

Entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, SETA comunicherà l'esito ed entro i successivi 10 giorni SETA e l'operatore di sharing mobility la cui domanda è stata accolta dovrà sottoscrivere apposita convenzione, attuativa del presente Avviso. In caso di rifiuto a sottoscrivere la convenzione, l'operatore di sharing mobility la cui domanda è stata accolta verrà considerato rinunciatario e l'accoglimento non avrà effetto.

La convenzione impegnerà l'Operatore Economico Convenzionato a tutti gli obblighi e responsabilità previsti nel presente Avviso.

Tutte le comunicazioni tra SETA e l'Operatore Economico Convenzionato o in fase di domanda di ammissione avverranno esclusivamente via pec, impiegando l'indirizzo che ogni operatore dovrà comunicare.

Il Responsabile Unico di Progetto è l'Avv. Costanza Righi Riva.

SETA S.p.A. si riserva di adottare quanto stabilito dall'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023.

Art. 15 – Protezione dei dati personali

Ai fini dell'adempimento degli obblighi in materia di privacy discendenti dall'esecuzione del servizio e dalle relative attività di gestione, le SETA e l'Operatore Economico Convenzionato sono autonome Titolari del trattamento per trattamenti di dati personali eseguiti autonomamente al fine di dare regolare esecuzione al Contratto e per finalità accessorie o strumentali (es. adempimento di obblighi contabili e fiscali, programmazione delle attività, gestione del contenzioso).

Il conferimento dei dati personali forniti al momento della presentazione della richiesta di adesione al Progetto è presupposto indispensabile per accertare la sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione, successivo convenzionamento e per l'espletamento delle successive attività amministrative e contabili ad esso correlate.

In sede contrattuale, SETA richiederà all'Operatore Economico Convenzionato, la presa visione dei contenuti dell'Informativa Privacy Fornitori disponibile sul sito

[https://www.setaweb.it/materiale/privacy/Informativa Privacy FORNITORI.pdf](https://www.setaweb.it/materiale/privacy/Informativa_Privacy_FORNITORI.pdf)

In sede contrattuale, SETA nominerà l'Operatore Economico Convenzionato quale «Responsabile del trattamento» dei dati personali di cui il primo è titolare, che occorranza per l'esecuzione del contratto o che comunque siano appresi in ragione di questo, secondo quanto previsto dall'art. 28 del Reg. (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR).

ALLEGATO 1: Bozza Convenzione